



TRIBUNALE DI FIRENZE

TERZA SEZIONE CIVILE

TRIBUNALE DI FIRENZE

così composto dai seguenti giudici

dott.ssa Luca Minniti presidente rel.

dott. Niccolò Calvani giudice

dott. Maria Teresa Paternostro giudice

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 899 del ruolo generale
per gli affari contenziosi dell'anno 2010, discussa all'udienza del 5

luglio 2010

e vertente

TRA

Index Europea SpA e IndexCOM Srl ,

elettivamente domiciliato in Firenze, via Pietro Tacca n.30 presso lo studio dell'avvocato Sergio Paparo ma rappresente e difese per procura a margine del reclamo cautelare dall'avv.to Sabina Bulgarelli del foro di Modena

PARTE ATTRICE

E

Aduc Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori,

elettivamente domiciliato in Firenze , via Cavour n.68 presso lo studio dell'avvocato Emmanuela Bertucci e dell'avv.to Claudia Moretti del foro di Firenze che la rappresentano e difendono per procura in calce alla comparsa di risposta.

PARTE CONVENUTA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le società reclamanti hanno proposto reclamo verso il provvedimento emesso dal Tribunale di Firenze , ex art. 700 c.p.c., con il quale il giudice ordinava all'Aduc di procedere a sue cure e spese alla " eliminazione dei messaggi in qualunque modo nocivi al buon nome della Index Europa Spa e della Index srl ".

La reclamante si doleva del fatto che la rimozione avesse ad oggetto solo alcuni non individuati messaggi e non l'intero forum.

B

La società reclamata si difendeva affermando di aver già eseguito l'ordine mediante la rimozione di alcuni messaggi ; negava alla controparte il diritto ad ottenere la cancellazione dell'intero forum; negava che molti messaggi fossero anonimi eccepiva che la reclamante non avesse neppure individuato e prodotto i messaggi ritenuti illegittimi .

Il collegio ritiene che occorra mettere in rilievo principalmente due circostanze: 1) le dichiarazioni ritenute diffamatorie sono state raccolte e rese pubbliche dall'Aduc mediante l'apertura di un Forum sul proprio sito ed il forum è privo di moderatore chiunque può accedervi e scrivere dopo essersi iscritto; 2) l'Aduc ha già ritenuto di eliminare dal Forum alcune delle espressioni e frasi di cui si è lamentato la parte ricorrente prima del provvedimento del giudice di prime cure.

Fatta questa premessa non vi è dubbio che Internet abbia spalancato i confini della possibilità di comunicazione pubblica e di esercizio del diritto di manifestazione del pensiero. La libertà di espressione è un bene costituzionalmente protetto anche nella sua versione telematica moderna e dunque ad avviso del collegio il giudice di primo grado non ha errato nel respingere implicitamente la domanda di oscuramento dell'intero forum dedicato alle attività commerciali delle società reclamanti.

La Index Europa SpA e IndexCOM Srl non hanno alcun diritto a vietare che un sito di una associazione di tutela dei consumatori ospiti un forum di discussione anche critica del suo operato professionale.

Per contro, a fronte del diritto dell'associazione ad ospitare momenti di discussione pubblica sui temi sensibili per l'associazione stessa, su di essa grava il dovere di amministrare il forum in modo tale da proteggere il terzo dall'aggressione verbale o scritta diffamatoria. Il punto critico di bilanciamento degli interessi in gioco vede da una parte la libertà di comunicazione delle idee resa assai più potente dalle nuove tecnologie dall'altra la protezione della reputazione commerciale dell'impresa.

Ad avviso del collegio in relazione alle dichiarazioni scritte da utenti della rete sui forum ospitati all'interno di siti internet non può applicarsi la responsabilità del direttore responsabile per l'omissione del controllo sul contenuto. Il forum non è una pubblicazione con una propria identità editoriale quale può esser un media a mezzo stampa, una trasmissione radiotelevisiva giornalistica. Un forum è un luogo aperto, accessibile per chiunque, uno spazio dove la comunicazione tra soggetti si realizza senza mediazione se non quella tecnica. È una bacheca della piazza virtuale sulla quale il controllo in entrata non è materialmente possibile se non a prezzo del sacrificio della sua preziosa qualità. Per tale ragione sul forum il

responsabile del sito non può effettuare un filtro preventivo sul contenuto della comunicazione come imposto invece dalla legge sull'editoria per le pubblicazioni diffuse anche con il mezzo elettronico. Perché il sito è sì un prodotto editoriale ma al suo interno ospita luoghi, spazi autogestiti, alcuni dei quali non permettono un controllo immediato delle comunicazioni che una volta entrate sono immediatamente destinate e raggiungibili dal pubblico della rete.

E' proprio il caso dei forum aperti ai visitatori del sito. In questo senso si è orientata la Cassazione penale (Cass. sezione terza penale 10535/09) ove la Corte esclude che i forum possano inquadarsi nelle pubblicazioni editoriali ed ove afferma che vadano assimilati ad un'area, ad uno spazio liberamente e direttamente accessibile.

Ad avviso del collegio non ne consegue che sul titolare del sito che ospita il forum non gravi alcuna responsabilità ma solo che tale responsabilità non sia tale da imporre un filtro preventivo.

Sotto questo profilo non solo non sussiste il diritto del gestore del sito a garantire l'anonimato della persona che inserisce dichiarazioni nel forum, ma sussiste l'obbligo opposto di predisporre un sistema che consenta l'identificazione rapida del commentatore onde evitare che il diritto eventualmente leso non possa esser tutelato. Sicché nel caso di inidoneità del sito a consentire la rapida identificazione del commentatore da parte dell'interessato, che intenda tutelarsi anche

in via giudiziaria, si aggrava l'obbligo gravante sul gestore del sito di protezione del terzo diffamato ; il gestore deve provvedere immediatamente a rimuovere il contenuto diffamatorio della pubblicazione in luogo dell'anonimo diffamatore.

In questo senso i forum che consentono il sostanziale anonimato gravano il gestore di un onere di controllo e di immediato intervento in caso di dichiarazioni diffamatorie di cui l'interessato chiede la rimozione.

Nel caso di specie però ad avviso del collegio le reclamanti hanno chiesto la revoca del provvedimento che imponeva l'intervento chirurgico sui singoli messaggi aventi contenuto diffamatorio che, si badi bene, non sono stati neppure identificati nel dettaglio dai ricorrenti oggi reclamanti.

Per tali ragioni il collegio ritiene insussistente il diritto alla chiusura immediata del forum concernente la propria attività commerciale.

Sussiste in astratto il diritto ad ottenere dal gestore del forum, nel caso di specie Aduc, l'intervento di cancellazione dei messaggi diffamatori rispetto ai quali, benché sollecitata dalla parte interessata che ha l'onere di individuarli singolarmente, essa non abbia proceduto alla eliminazione.

Nel caso di specie la fattispecie non risulta integrata perché le società reclamanti in primo luogo hanno chiesto solo la cancellazione dell'intero forum ; in secondo luogo non hanno

indicato quali messaggi ritengono diffamatori dimostrandone la permanenza sul sito.

In questo senso la motivazione del provvedimento del giudice di primo grado va sostituita ma il reclamo integralmente respinto.

Le spese del secondo grado vanno compensate per intero perché il Tribunale ha sostituito la motivazione del provvedimento di primo grado.

**IL TRIBUNALE
PER QUESTI MOTIVI**

- rigetta il reclamo
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.

Così deciso in Firenze il 22.2.2010.

dott. Luca Minniti

Presidente

